



**LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 10 AGOSTO 1998  
INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA  
AVVISO ANNO 2014**

La Regione Marche con L.R. n. 30 del 10 agosto 1998 ha previsto una serie di interventi in favore della famiglia. Con D.G.R. n. 1758 del 6.12.2010 la Regione ha altresì stabilito i criteri e le modalità di erogazione dei suddetti interventi da applicarsi per l'assegnazione dei contributi a partire dall'anno 2011 e dunque anche per l'anno 2014.

**TIPOLOGIA DI INTERVENTI E DISTRIBUZIONE DEL FONDO**

- a) Contributi a sostegno nascita o adozione di figli (art. 2, comma 1, lett. a)
- b) Contributi per il superamento di situazioni di disagio sociale (art. 2, comma 1, lett. d, e);
- c) Contributi per il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici a favore del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa (art. 2 comma 2, lett. a).

Il fondo è complessivamente determinato dai contributi regionali e dalle risorse proprie dell'Unione, in misura non inferiore al 20%, ed è così distribuito:

- il 90% contributi a sostegno di nascita o adozione di figli e al superamento di situazioni di disagio sociale (il 30% per la nascita e l'adozione e il 70% per il disagio sociale ed economico – art. 2, comma 1, lett. a, d, e),
- il 10% pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici a favore del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa (art. 2 comma 2, lett. a),

**REQUISITI**

Avere la residenza e/o procedimento anagrafico concluso alla data di pubblicazione del presente bando nei Comuni dell'Unione.

Hanno priorità d'accesso:

- a) le famiglie con un numero di minori pari o superiori a 3 con reddito ISEE non superiore al limite max di € 13.000,00 (anno d'imposta 2013);
- b) le donne non coniugate in stato di gravidanza (donne sole non coniugate e non conviventi) e ragazze madri (donne con figli riconosciuti da un solo genitore) in presenza di situazioni di disagio economico e sociale con reddito ISEE non superiore al limite max di € 10.000,00 (anno d'imposta 2013).

**MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Termine e modalità di presentazione della domanda: presentazione dopo la scadenza del presente bando e/o con allegata documentazione irregolare o incompleta.

**TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

La domanda dovrà pervenire presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Residenza redatte su apposito modello DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 AGOSTO 2014.



## TRAMITE POSTA RACCOMANDATA A/R O CONSEGNA A MANO

In caso di presentazione della domanda tramite:

- raccomandata A/R farà fede la data dell'Ufficio postale accettante – che giungono all'Ufficio protocollo non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza dei termini del presente bando;
- consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo del Comune di residenza.

L'Unione non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

- Attestazione ISEE riferita al periodo di imposta 2013 in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- Copia di un valido documento di identità del richiedente;
- Eventuale certificazione attestante lo stato di gravidanza nell'anno 2014 ( per le donne che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora partorito)
- Copia della polizza assicurativa stipulata per intervento c).

La domanda di accesso al contributo deve obbligatoriamente essere presentata per una sola tipologia di intervento.

E' possibile reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda:  
in formato elettronico – tramite il sito internet dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto;  
in formato cartaceo – presso l'ufficio Servizi Sociale dei Comuni dell'Unione.

L'Unione verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di Finanza.

I contributi verranno assegnati ai richiedenti aventi diritto a seguito di formulazione di apposite graduatorie stilate secondo le priorità dettate dalla DGR n. 1758 del 6.12.2010 e da eventuali atti applicativi e/o integrativi della medesima.

Verranno stilate 3 graduatorie

Nella stesura delle graduatorie l'Unione, considerati i requisiti di priorità per l'accesso ai benefici, procederà considerando l'ISEE piu' basso.

In caso di ISEE coincidente tra piu' soggetti in graduatoria, si procederà ad erogare il contributo in ordine progressivo alla famiglia anagrafica aventi il minore con l'età anagrafica piu' bassa.

In caso di ISEE coincidente tra piu' soggetti in graduatoria, in assenza di figli minori, si procederà ad erogare il contributo al richiedente con l'età anagrafica minore.

L'istruttoria delle domande pervenute sarà a cura del competente Servizio dell'Unione.



L'entità del contributo di cui art. 2 comma 2, lett. a) sarà pari all'importo della polizza e comunque non superiore ad euro 100,00; quello per gli altri interventi sarà pari al almeno euro 500,00. Nell'eventualità di somme non assegnate in una graduatoria, le stesse verranno utilizzate per la graduatoria relativa al disagio sociale ed economico.

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE**

(Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, codice sulla privacy)

Per poter concedere i contributi, l'Unione ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè informazioni) personali indicati nel facsimile di domanda.

Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, l'Unione non potrà accogliere la sua domanda di contributi.

I dati personali forniti:

- saranno protetti come previsto dal D.Lgs n. 196/2003;
  - saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo richiesto;
  - potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per fare controlli sulla loro veridicità;

Il trattamento (cioè l'uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003) con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).